



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Marco Brandolin, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 35-ter comma 4 primo periodo D.lgs. 25/2008

1. Con ricorso depositato il [redacted] e la contestuale istanza di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale, [redacted] nato in COLOMBIA il [redacted] ha impugnato provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste, del 14/7/2026, notificato il 16/7/2026, con cui è stata dichiarata infondata, *ex artt. 28-ter, d.lgs. n. 25/2008*, la propria domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, in applicazione di procedura accelerata alla frontiera di cui agli artt. 42, § 1, lett. j) e 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024.

La Commissione territoriale non ha depositato la memoria di cui all'art. 35-ter d.lgs. n. 25/2008 nel termine di giorni 5 dalla notificazione del ricorso, regolarmente effettuata a cura della Cancelleria in data 28/7/2025.

2. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover riqualificare la procedura seguita dalla Commissione territoriale, non prestandosi il caso di specie all'applicazione degli artt. 42, § 1, lett. j) e 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024, per i seguenti motivi.

2.1. Le disposizioni normative indicate nel provvedimento impugnato fanno parte del c.d. nuovo patto europeo sulla migrazione, applicabile alle domande di protezione formalizzate dopo la data del 12/6/2026, e concernono, rispettivamente la «*Procedura d'esame accelerata*» (art. 42) e l'«*applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera*» (art. 45).

La seconda disposizione citata, al paragrafo 1, richiama l'art. 43, §1, riguardante «*le condizioni di applicazione della procedura di asilo alla frontiera*», che così dispone: «*1. In esito all'accertamento effettuato a norma del regolamento (UE) 2024/1356, se del caso e a condizione che il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può,*

conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri previste all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. La procedura di frontiera può prendere avvio: a) dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito; b) dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna; c) dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; d) dalla ricollocazione a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351».

In attuazione delle predette disposizioni regolamentari il Legislatore italiano ha adottato il d.l. n. 100/2026, entrato in vigore in data 12/6/2026, che, in tema di procedura di frontiera, ha previsto la modifica dell'art. 28-bis, d.lgs. n. 25/2008 e l'introduzione dei nuovi 28-bis.1 e 28-bis.2.

La prima disposizione normativa prevede, all'unico comma rimasto in vigore, quanto segue: *«le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno»*. La norma fa chiaramente riferimento alla nuova procedura di frontiera prevista dal reg. UE n. 1348/2024, a cui si riferisce l'art. 28-bis.1, che espressamente richiama gli artt. 51 e 73 del predetto regolamento.

Ciò posto, benché l'art. 28-bis affermi chiaramente che lo svolgimento della procedura in parola richieda l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno che individui le zone di frontiera e di transito, tale fonte non è ancora stata adottata.

2.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 43, § 1, lett. a), richiamato dall'art. 45, §1, Reg. UE n. 1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell'odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto.

In primo luogo, dal punto di vista processuale, il rito seguito nel presente giudizio va modificato, dovendo trovare applicazione l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo, sin qui osservato.

In secondo luogo, l'applicazione del diverso rito comporta, quanto all'attuale fase cautelare, di dover applicare il comma 3 dell'art. 35-bis, che prevede: *«La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»*. La disposizione da ultimo citata reca, a propria volta, la seguente formulazione: *«3.Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: [...] ii) il*

richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato; [...]».

Ciò posto, la disapplicazione della procedura accelerata alla frontiera, esclude che, nel caso di specie, possa ricorrere l'eccezione di cui sopra, con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica del ricorso impugnato per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste pronunciando sull'istanza cautelare avanzata da parte ricorrente così provvede:

1. **dà atto** dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;
2. **dispone** la conversione del rito dall'art. 35-*ter* all'art. 35-*bis* d.lgs. n. 25/2008;
3. **dichiara** che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo;
4. **dispone** l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste, il 04/08/2026

Il Giudice

dott. Marco Brandolin